

**Regio Decreto 31 5 1928, N. 1334
Regolamento per l'esecuzione della
Legge 23 6 1927, N. 1264, sulla
Disciplina delle Arti Ausiliarie delle
Professioni Sanitarie(*)**

in G.U. n. 154 del 4-7-1928

(*) Testo aggiornato a Dlgs 112/98

sommario

ARTICOLO 1	1
ARTICOLO 2	1
ARTICOLO 3	1
ARTICOLO 4	2
ARTICOLO 5	2
ARTICOLO 6	2
ARTICOLO 7	2
ARTICOLO 8	2
ARTICOLO 9	2
ARTICOLO 10	2
ARTICOLO 11	2
ARTICOLO 12	3
ARTICOLO 13	3
ARTICOLO 14	3
ARTICOLO 15	3
ARTICOLO 17	3
ARTICOLO 18	3
ARTICOLO 19	3
ARTICOLO 20	4
ARTICOLO 21	4
ARTICOLO 22	4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	4
ARTICOLO 23	4
ARTICOLO 24	4
ARTICOLO 25	4
ARTICOLO 26	5
ARTICOLO 27	5
ARTICOLO 28	5
ARTICOLO 29	5
ARTICOLO 30	5
ARTICOLO 31	5
ARTICOLO 32	5
ARTICOLO 33	5

Veduta la legge 23 giugno 1927 (anno v) n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

ARTICOLO 1

Saranno rilasciate, a termine dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

- a) dell'odontotecnico;
- b) dell'ottico;

c) del meccanico ortopedico ed ernista;
d) dell'infermiere.

La licenza per infermiere, però, riguarda o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore o del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, e per l'economia nazionale, e saranno viste dal prefetto della provincia.

I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal Regio Decreto - legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.

ARTICOLO 2

Coloro che abbiano frequentato i corsi per infermieri o infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana o quelli delle esistenti scuole convitto professionali per infermiere, ed abbiano superato i relativi esami finali, quando siano in possesso degli altri requisiti personali previsti dalla legge e dal presente Regolamento, si intendono autorizzati ai sensi degli art. 1 e 2 della legge.

Si intendono ugualmente autorizzati all'esercizio della specialità del massaggiatore coloro che abbiano frequentato i corsi per massaggiatori presso la regia scuola professionale annessa all'Istituto dei ciechi adulti di Firenze e superati gli esami finali del corso

L'autorizzazione dovrà constatare da apposito attestato da rilasciarsi dal prefetto, dietro esibizione della quietanza della tassa di concessione di cui all'art. 9 della legge.

Nulla è rinnovato alle disposizioni degli art. 22, 23 e 24 del Regio Decreto 16 agosto 1909, n. 615, per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, per quanto concerne l'attestato di idoneità per personale di vigilanza dei manicomì. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 21, l. 19 luglio 1940, n. 1098.

ARTICOLO 3

L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente Regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli del certificato di abilitazione di cui all'articolo 32 all'ufficio del comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio. L'Obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del Regio Decreto 15 agosto 1925, n. 1832.

L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni 21 e il certificato personale

di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 18.

Per coloro che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla presentazione del solo titolo.

ARTICOLO 4

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire la licenza od il titolo di abilitazione dopo averne annotata la registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei comuni della provincia.

ARTICOLO 5

L'Esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del podestà del comune di provenienza comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel comune.

ARTICOLO 6

Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente Regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi, altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non può rilasciare la licenza di vendita ai sensi del Regio Decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria mediante l'esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva sostituzione dovrà notificarsi il titolo del nuovo esercente. Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi comuni. (1)

ARTICOLO 7

Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.

Ogni contravvenzione alla presente disposizione sarà punita a norma di legge e del presente regolamento; e in caso che sia accertata per più di due volte, potrà dar luogo alla sospensione dell'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il consiglio regionale di sanità.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno entro 15 giorni dalla notifica.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Del provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata notizia, per l'esecuzione, al podestà del comune dove trovasi l'esercizio di vendita. (1)

(1) Articoli abrogati dall'art.42, comma 2, del Dlgs 112/98

ARTICOLO 8

L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente dell'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi e agli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente le propria opera nei loro gabinetti dentistici.

ARTICOLO 9

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

Le autorità locali di pubblica sicurezza pertanto, dovranno vietare le iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art 122 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6. 11. 1926, n. 1848, e le autorità comunali non potranno rilasciare in favore dei medesimi permessi di pubblico posteggio. Tuttavia soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno da parte delle suddette autorità rilasciarsi sotto opportune condizioni per assicurarsi la serietà e la dignità della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

ARTICOLO 10

A norma dell'art. 5 della legge le contravvenzioni al disposto degli art. 3, 6.8, e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a lire 300. (1).

In caso di recidiva l'ammenda non sarà mai non sarà mai minore di lire 40.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

ARTICOLO 11

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell'odontoiatra, alcuna manovra cruenta

o incruenta nella bocca del paziente, sana o ammalata.

ARTICOLO 12

Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali o lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia o presbiopia, esclusa la ipermetropia, astigmatismo e l'afechia.

E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne da' la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti o occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

ARTICOLO 13

Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:

- a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;
- b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera
- c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal medico ortopedico od ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto del applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

ARTICOLO 14

E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti di qualsiasi portata.

Sono compresi in tal divieto:

- a) le riduzioni di lussazione;
- b) le incisioni di accesso anche superficiali;
- c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;
- d) i cateterismi delle vie genito - urinarie, maschili e femminili;
- e) le medicazioni delle cavità nasali, auricolari, oculari, orali;
- f) le medicazioni in genere delle ferite.

ARTICOLO 15

Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare:

- a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;
- b) medicazioni vaginali e rettali;
- c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

ARTICOLO 16

Su prescrizione del medico curante gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

- a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico
- b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
- c) eseguire frizioni
- d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;
- e) praticare lavande rettali e vaginali;
- f) somministrare alimenti e farmaci per via orale e rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni in comune assistenza degli ammalati.

ARTICOLO 17

E' vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge per reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

ARTICOLO 18

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente Regolamento a coloro che, fatta eccezione delle ipotesi di cui all'art. 1 del Regio Decreto legge 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportate condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi per delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5, e 6 del titolo IX e 1, 2 del titolo X del II libro del codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuta la riabilitazione .

Di ciascuna condanna come sopra riportate da esercenti le arti suddette le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano diventate esecutorie, dare notizia all'ufficio del comune nel quale detti esercenti siano domiciliati. L'ufficio del comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3 dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, inviatovi dall'ufficio comunale, non consegna al fine del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni la licenza o titolo di abilitazione, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 300. (1)

(1) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.*

ARTICOLO 19

Il prefetto della provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della

licenza o del certificato di abilitazione di quelli esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente editi all'ubriachezza.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica ricorso in via gerarchica al ministero dell'Interno.

Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovrà, a cura della Prefettura, essere comunicato al podestà del comune dove il condannato esercitava la sua arte.

ARTICOLO 20

Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione comunale.

I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente Regolamento

che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a lire 300. In caso di recidiva l'ammenda non potrà essere inferiore a lire 200.

Alla stessa pena soggiace il proprietario dell'azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

ARTICOLO 21

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e dal presente regolamento.

ARTICOLO 22

E' vietato a tutti coloro che esercitano arti contemplate nel seguente Regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo nella indicazione delle arti che professano, di denominazione e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente Regolamento.

E ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possono comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto dell'attività professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente Regolamento.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitano le arti che vi sono indicate quando siano diverse dagli esercenti le arti stesse.

I cotravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.

In caso di recidiva l'ammenda non sarà inferiore a lire 200.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 23

Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente Regolamento potranno, quantunque sprovvisti di titolo, continuare l'esercizio fino a quando non sia stata chiusa la sessione locale di esami di idoneità di cui all'art. 6 della legge.

Fino a quando non siano istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all'art. 2 della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti, ai sensi dell'art. 8 della legge.

Ai suddetti tirocinanti però è vietato sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente regolamento la esplicazione di ogni attività che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che è oggetto del tirocinio che essi compiono. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 24

Agli effetti dell'art. 3 della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento, le amministrazioni delle opere ospedaliere dovranno inviare al prefetto della provincia un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli infermieri che ne dipendono, in servizio in tale qualità presso le amministrazioni stesse, all'atto della pubblicazione della legge.

Il prefetto restituirà uno di tali elenchi all'amministrazione ospedaliera munito di visti e data, a titolo di prova della eseguita pubblicazione.

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 25

Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le amministrazioni ospedaliere dopo al pubblicazione della legge, dovranno dare gli esami di abilitazione nei termini stabiliti dall'art. 6 della legge.

Tuttavia coloro che non abbiano dato gli esami o che, avendoli dati, non abbiano conseguito l'idoneità potranno rimanere in servizio presso le amministrazioni stesse in qualità di tirocinanti ai sensi dell'art. 8 della legge, anche dopo l'istituzione dei corsi di cui all'art. 2 della legge.

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 26

Gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 della legge consisteranno in prove pratiche manuali e in risposte orali a quesiti fondamentali per ogni singola arte, che la commissione farà a ciascun candidato e che rientrano nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio delle arti stesse. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 27

Gli esami saranno pubblici.

Terminato l'esame e allontanato il pubblico la commissione delibererà se il candidato sia idoneo a continuare l'esercizio della propria arte. Il giudizio non dovrà essere tradotto in valutazione numerica. Di tutte le operazioni saranno stesi verbali firmati dai commissari che saranno trasmessi al prefetto appena terminata la sessione degli esami. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 28

Le sedi degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tra i ministri per l'Interno, per la Pubblica Istruzione e per l'economia nazionale.

Esse verranno rese di pubblica ragione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno un mese prima dalla data degli esami. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 29

Le commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli saranno costituite dal prefetto della provincia nella quale avranno la propria sede.

Delle commissioni faranno parte, oltre ai medici provinciali o ad un altro medico appartenente all'amministrazione della sanità pubblica, due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri uno dei quali, particolarmente competente nel ramo della medicina e della chirurgia che ha speciale attinenza con l'arte ausiliaria sulla quale verterà l'esame designati dal direttorio del sindacato medico provinciale fascista.

Il presidente sarà nominato dal prefetto, nella persona di uno dei componenti la commissione, con lo stesso decreto che la costituisce.

E' in facoltà delle commissioni di aggregarsi senza diritto a voto, un esercente che abbia già conseguito l'approvazione negli esami di abilitazione all'arte oggetto dell'esame. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 30

Coloro che trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirano a dare gli esami di

abilitazione di cui agli art. precedenti debbono farne domanda entro il trenta giugno 1928 al prefetto della provincia nella quale a termine dell'art. 28 sarà stata stabilita la sede degli esami.

E' consentito far parte contemporaneamente di più di una commissione esaminatrice.

Alla domanda debbono unire i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) Atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia il ventunesimo anno di età entro in 31 dicembre 1928;

2) Fotografia regolarmente autenticata;

3) Documenti comprovanti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge per l'ammissione agli esami di idoneità;

4) Certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni dettate dall'art. 18.

Tutti gli aspiranti inoltre, dovranno far pervenire, entro la data fissata per la presentazione della domanda, all'economia della prefettura una cartolina - vaglia di lire 35 del pagamento delle propine ai componenti la commissione esaminatrice in ragione di lire 10 per ciascuno e per le altre spese di esame. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 31

La prefettura esaminerà le domande e i titoli pervenuti e ammetterà agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati, a mezzo del podestà dei rispettivi comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

La prefettura inoltre compilerà per ciascun arte un elenco di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare firmato dal prefetto al presidente della commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno 5 giorni avanti la sua comunicazione. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 32

A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verrà rilasciato dal Prefetto della provincia nella quale hanno avuto luogo gli esami un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento. Tale certificato, che sarà rilasciato in seguito alla esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 9 della legge, sarà registrato all'ufficio comunale a norma dell'art. 3 senza prestazioni di altri documenti. (1)

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

ARTICOLO 33

Gli attuali esercenti i locali di vendita di cui all'art. 6 dovranno entro un mese dalla chiusura della sessione degli esami uniformarsi al disposto

dello stesso art. 6 per quanto si attiene alla notificazione all'ufficio comunale della persona che dovrà esercitare l'arte ausiliaria nel locale suddetto.

Il podestà del comune, con sua ordinanza da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale, ordinerà la chiusura del negozio quando l'esercente non si sia uniformato alle prescrizioni del presente articolo. (I)

Contro l'ordinanza del podestà è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al prefetto della provincia che decide definitivamente.

(1) Disposizioni transitorie ormai superate.

note
